



Premesso che

- il comma 4 dell'art. 50 dello Statuto Comunale così come modificato e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 14.6.2019 e successivamente precisato con delibera del consiglio Comunale n. 65 del 16/12/2019 dà facoltà al Sindaco di attribuire, con proprio decreto e su base fiduciaria, deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di specifiche attività istruttorie connesse all'esercizio di funzioni amministrative su particolari materie o affari di propria competenza, o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;
- il delegato, nel corso del suo incarico, svolge la propria attività in sintonia con le direttive impartitegli dal Sindaco, cui risponde direttamente del proprio operato relazionando periodicamente e che gli atti del delegato non assumono valenza esterna o natura provvedimentoale e non possono in alcun modo impegnare direttamente o indirettamente l'Amministrazione e/o gli organi rappresentati;
- l'incarico non comporta alcuna forma di remunerazione per il consigliere delegato che conserva le proprie prerogative in Consiglio Comunale ma non può partecipare, in nessun caso, ai lavori della Giunta comunale;
- gli uffici comunali, per il tramite dei dirigenti competenti per materia, prestano al delegato la necessaria collaborazione per l'efficace svolgimento dei compiti conferiti;
- nella stessa delibera consiliare n. 18/2019 nelle premesse dell'atto è previsto espressamente che deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui il Sindaco delega un Consigliere comunale o un cittadino all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su determinate materie e servizi comunali, in quanto la figura del delegato, ad oggi, è ammessa dalla giurisprudenza e anche dalla dottrina, solo nell'ambito di limiti ben precisi e di un contesto collaborativo esterno, piuttosto che di attività amministrativa propria che potrebbe incidere su scelte decisionali dell'Autorità preposta;

Tutto ciò premesso:

Ribadito che a fronte delle predette deleghe non è previsto alcun riconoscimento economico per i soggetti delegati, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previste dalle attuali disposizioni vigenti in materia;

Rilevato che la delegabilità di funzioni da parte del Sindaco non comporta la capacità dei delegati di adottare atti a rilevanza esterna né compiti di amministrazione attiva, ma si traduce unicamente in un'attività di elaborazione e approfondimento di singole specifiche e determinate materie ed alla collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, senza che queste attività si estrinsecano in atti a rilevanza esterna o si concretizzano in atti di gestione amministrativa spettanti invece agli organi burocratici preposti;

Visto così come riportato nel comma 6 di detto art. 50 dello Statuto che la scelta del delegato avviene "intuitu personae" e l'opera svolta da quest'ultimo non è soggetta ad alcuna forma di remunerazione e che la delega rappresenta una collaborazione diretta e fiduciaria con il Sindaco a cui dovrà relazionare periodicamente sulle attività affidate;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 con cui sono state disposte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e misure specifiche per alcune regioni così come individuate dall'ordinanza del 4 novembre dal Ministero della Salute, collocando la Puglia e la Sicilia in uno «scenario di tipo 3 così detta area Arancione» con un livello di rischio «alto» ed altre Regioni in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto»;

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

Visto che il Sindaco si riserva per la durata del mandato di utilizzare le disponibilità di cittadini e consiglieri per incarichi specifici, temporanei, assolutamente di tipo volontario e fiduciario;

Rilevato dal curriculum vitae che il Consigliere comunale, Pasquale Maria Mancini, è sempre stato fortemente impegnato nel sociale sin dal 1985 e nelle attività di protezione civile oltre che come amministratore coordinatore di interventi di rilievo e complessità organizzativa come in occasione della visita del Santo Padre a Molfetta;

Ritenuto di sperimentare tale nuova forma di partecipazione attiva del consigliere comunale nelle



segunte specifiche attività:

- Organizzazione interventi a sostegno dell'utenza coinvolta a vario titolo dalle problematiche connesse alla contrazione e diffusione del virus COVID 19;
- Attivazione rapida di sistemi per comunicare facilmente e tempestivamente con i cittadini in relazione alle difficoltà collegate alla diffusione pandemica.

Visto l'art. 50 dello Statuto,

Visto l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000

IL SINDACO

Nomina il consigliere comunale Pasquale Maria Mancini nato a Molfetta il 19/04/1962 quale delegato alle attività connesse allo stato di emergenza determinato dalla epidemia COVID 19 assegnandogli i seguenti compiti:

- Organizzazione interventi a sostegno dell'utenza coinvolta a vario titolo dalle problematiche connesse alla contrazione e diffusione del virus COVID 19;
- Attivazione rapida di sistemi per comunicare facilmente e tempestivamente con i cittadini in relazione alle difficoltà collegate alla diffusione pandemica

Precisare che tale nomina a mente del comma 4 art. 50 dello Statuto è su base fiduciaria del Sindaco e completamente gratuita quindi può essere revocata in qualsiasi momento venga meno il rapporto fiduciario.

In alcun caso il delegato ha poteri di firma né può assumere atti di rilevanza esterna o compiere atti di qualunque specie. E' tenuto al segreto d'ufficio su fatti e/o informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento del suo incarico, non potrà partecipare in alcun caso ai lavori della Giunta comunale e relazionerà direttamente al Sindaco sulle sue attività.

Il Delegato dovrà rapportarsi con il Dirigente del Settore Patrimonio, dott. Mauro de Gennaro, il quale presterà al Consigliere delegato, la necessaria collaborazione per l'efficace svolgimento delle sue attività di istruttoria in relazione alle direttive del Sindaco.

Trasmettere copia del presente provvedimento, al Delegato in oggetto e a provvedere alla pubblicazione in Albo pretorio e nelle Sezione Amministrazione Trasparente del Portale istituzionale ai fini degli adempimenti di competenza.

10 novembre 2020



Il Sindaco

Tommaso Minervini